COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 GIUGNO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori BENEDETTI ed altri: Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Roma nell'anno 1961 del X Congresso internazionale di reumatologia. (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1881) 155

PRESIDENTE 155, 156
BARBERI SALVATORE, *Relatore* 156
GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 156

GENNAI TONIETTI ERISIA: Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per l'organizzazione del XII Congresso internazionale degli ospedali da tenersi a Venezia nel 1961. (2148) 156

PRESIDENTE 156, 157
GENNAI TONIETTI ERISIA 156
GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 157

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio luglio 1934, n. 1265: Disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari. (1989) 157

PRESIDENTE 157, 163
DE PASCALIS 157
BARTOLE, *Relatore* . . . 157, 161, 162, 163
ANGRISANI 161, 162, 163
CERAVOLO MARIO 162

PAG.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 162
CAPUA 162

Votazione segreta:

PRESIDENTE 163

La seduta comincia alle 17,25.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Roma nell'anno 1961 del X Congresso internazionale di reumatologia (Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato) (1881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Benedetti, Pucci, Alberti, Florena, Macaggi, Pajetta: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Roma nell'anno 1961 del X Congresso internazionale di reumatologia ».

Questo provvedimento ha ottenuto già l'approvazione da parte della competente Commissione del Senato.

L'onorevole Barberi, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARBERI SALVATORE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad iniziativa dei senatori Benedetti, Pucci, Alberti, Florena, Macaggi e Pajetta è stata presentata al Senato una proposta di legge con la quale si chiede un contributo di 30 milioni per l'organizzazione in Roma, nell'anno 1961, del X Congresso internazionale di reumatologia.

In sede legislativa, la XI Commissione permanente del Senato l'ha approvata. Credo che sia utile ricordare che fino ad oggi non esiste nel bilancio del Ministero della sanità un apposito capitolo riguardante l'organizzazione di congressi internazionali. Sarebbe il caso di provvedere in sede di discussione di bilancio.

Oggi noi dobbiamo esaminare, alla stregua di quanto è stato fatto in precedenti analoghe occasioni, l'opportunità della concessione del contributo per la organizzazione di un congresso internazionale in un settore di grande importanza sociale. Infatti la reumatologia oggi, con le sue complicanze cardiache, con le invalidità permanenti, con i decessi che colpiscono tutte le età, non esclusa quella infantile, è materia che ha richiamato l'attenzione di giuristi, sociologi e pediatri.

Per queste considerazioni, vorrei invitare gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge nel testo approvato dal Senato.

Poiché il congresso si svolgerà nel 1961, il capitolo più adatto per poter far fronte alla spesa pare sia il Fondo speciale relativo agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1960-61; anche perché, ove i bilanci dello Stato dovessero essere approvati in ottobre, ci sarebbe egualmente il tempo per il prelevamento dei trenta milioni necessari.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. La comunicazione, che è del 6 maggio dice: « La prima Sottocommissione del bilancio esprime parere favorevole alla proposta di legge n. 1881, richiesto il 18 dicembre 1959 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 a favore della Società italiana di reumatologia, sezione italiana della Lega internazionale contro le malattie reumatiche. per l'organizzazione del X Congresso internazionale di reumatologia.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di lire 30 milioni sarà fatto fronte a carico dello stanziamento previsto nel Fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia: Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per l'organizzazione del XII Congresso internazionale degli ospedali da tenersi a Venezia nel 1961 (2148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Gennai Tonietti Erisia: « Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per l'organizzazione del XII Congresso internazionale degli ospedali da tenersi a Venezia nel 1961 », sulla quale svolgerò io stesso una breve relazione.

Come si sa, onorevoli colleghi, nel 1961 si terrà a Venezia il XII Congresso internazionale degli ospedali. Essendo ormai entrata nella prassi comune la concessione di contributi statali per la organizzazione dei congressi internazionali, l'onorevole Gennai Tonietti Erisia ha presentato questa proposta di legge con la quale chiede che siano concessi 25 milioni alla Federazione italiana delle associazioni regionali ospedaliere.

Il prelevamento della somma necessaria sarà fatto tramite il Ministero del tesoro attraverso un proprio decreto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GENNAI TONIETTI ERISIA. Devo far presente che la fretta con cui è stata presentata la proposta di legge è giustificata dal fatto

che si rendono necessarie delle note di variazione. Occorre tener presente, infatti, che è necessario approvare prima il provvedimento per poter permettere l'inserimento delle note di variazione e che esso diventerà determinante soltanto quando dette note saranno diventate legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 25.000.000 alla Federazione Italiana Associazioni Regionali Ospedaliere (F. I. A. R. O.) con sede in Roma.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa relativa si provvederà con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata, a scrutinio segreto, in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (1989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 242, 243, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari ».

DE PASCALIS. Signor Presidente, prima di iniziare la discussione di questo provvedimento, vorrei far presente che noi ci troviamo di fronte ad una materia di notevole importanza. Il disegno di legge intende modificare, infatti, le norme sulla vendita delle sostanze alimentari; per questo motivo esso richiede uno studio approfondito e particolareggiato, anche in considerazione del fatto che esso investe il problema della lotta alle frodi ed alle sofisticazioni.

Dalla lettura dei vari articoli ho tratto la convinzione che la materia dovrà essere oggetto della massima attenzione; ho constatato, inoltre, che alcune formulazioni non corrispondono precisamente alle esigenze reali. Tenuto conto che ciascuno di noi avrà bisogno di approfondire l'argomento per poter essere in grado di dare un giudizio in merito, credo opportuno un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Pascalis, credo di aver interpretato il suo pensiero: oggi ascolteremo soltanto il relatore, in modo che gli onorevoli colleghi avranno poi tutto il tempo necessario per esaminare accuratamente la complessa materia.

L'onorevole Bartole, Relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

BARTOLE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, sono convinto che, anche senza le precisazioni del collega De Pascalis, non avremmo potuto votare oggi il disegno di legge al nostro esame perché, prescindendo dal fatto che alcuni colleghi residenti fuori Roma sono venuti a conoscenza della discussione del disegno di legge soltanto oggi, la materia in se stessa richiede un notevole approfondimento. Ringrazio il Presidente di aver voluto affidare a me la relazione al disegno di legge anche perché ho avuto modo di occuparmi di questo problema nella precedente legislatura trattandolo sia pure marginalmente anche in occasione della discussione del bilancio dell'anno scorso. Io, se il Presidente me lo consente, vorrei fare prima una relazione introduttiva alla materia per poi giungere ad un esame analitico del disegno di legge nel suo complesso. Dirò subito che il disegno di legge al nostro esame non mi sodisfa affatto e ciò per un motivo molto semplice: che si tratta cioè di un disegno di legge che risale a dieci anni fa. Dieci anni fa venne appunto discusso al Consiglio superiore di sanità. Poi, per circostanze che io non posso indagare, ma di cui ritrovo precedenti in talune risposte che i ministri dell'epoca dettero ad interrogazioni circostanziate che presentai, ho desunto che il Governo era orientato verso un approfondimento ulteriore della questione.

Il testo sottoposto al nostro esame è stato presentato il 2 febbraio di quest'anno al Par-

lamento, anche sotto l'assillo di un movimento di opinione pubblica non indifferente e che trova riscontro in un dibattito parlamentare svoltosi in entrambi i rami del Parlamento, certamente col proposito (me lo consentirà l'onorevole Gotelli) di addivenire ad un rifacimento della materia stessa secondo le più recenti acquisizioni. Si tratta infatti di una materia che muta con rapidità notevolissima per cui le norme, non dico di dieci anni fa, ma di due anni fa sono oggi soggette a revisione di carattere igienico-sanitario.

Prevenendo queste comuni preoccupazioni, (e mi rivolgo in particolare all'onorevole De Pascalis) io, quando ho appreso – con piacere – di aver avuto l'incarico dal Presidente di svolgere la relazione, mi sono subito preoccupato di procedere ad un rifacimento del testo, rifacimento che ho qui ciclostilato e che verrà distribuito agli onorevoli colleghi. Ho preparato questo nuovo testo, prima perché non intendo sottrarre, in questo particolare momento, tempo prezioso alle Commissioni legislative ed anche perché essendo necessari dei chiarimenti articolo per articolo, ovvero materia per materia, il nuovo testo, da me preparato, penso sarà utile a tutti proprio al fine di una definizione legislativa moderna e aderente alle esigenze della realtà del testo che andremo ad approvare.

Nel portare a termine il compito che mi è stato affidato io sono stato molto facilitato dall'aver assistito (ed avere poi attentamente studiato) alla discussione ed alle decisioni prese durante il convegno indetto dalla provincia di Milano, tenutosi dal 29 febbraio al 2 marzo sulla tutela della genuinità degli alimenti.

Tale convegno, ad opera dell'esperienza portata dai più insigni maestri nel campo della disciplina alimentare, ha avuto modo di puntualizzare all'opinione pubblica nel campo della ricerca chimico-biologica il problema che noi dobbiamo trattare. Voler puntualizzare quella che è la nostra situazione legislativa in materia significa affermare che essa è semplicemente mortificante perché sull'argomento esiste un gruppo di leggi riguardanti la disciplina generale dei prodotti alimentari con particolare riferimento ai prodotti dell'agricoltura che si rifà praticamente alla legge del 1890. Abbiamo inoltre dei provvedimenti settoriali (per il burro, il pane, la farina, il caffè, il cacao, la margarina, ecc.) che si reggono ancora meno sodisfacentemente.

Da quanto premesso si comprende come la materia richieda necessariamente un coordinamento; penso pertanto che, esulando il problema tecnico dalla competenza del legislatore che deve stabilire soltanto le linee direttive, la cosiddetta legge cornice, sarebbe opportuno che noi parlamentari affidassimo una delega al Governo per la regolamentazione dettagliata della materia. Si tratta, infatti, di provvedimenti di carattere tecnico sui quali non potranno verificarsi diversità di opinioni visto che dovranno essere compresi entro quelle determinate norme e principî stabiliti, come abbiamo detto, dal legislatore.

Se si procede ad un esame della vigente legislazione comparata (ho fatto in questo senso un lavoro piuttosto notevole), da quella belga, francese e inglese a quella della Repubbblica federale tedesca, degli Stati Uniti d'America e della Svizzera, si nota come, tolte alcune leggi di carattere settoriale, le leggi più aggiornate vigenti nei vari paesi sono tutte leggi di carattere generale dettate dal legislatore (leggi che stabiliscono determinati principî) nell'ambito delle quali l'esecutivo deve adattarsi con norme particolari, settore per settore, prodotto per prodotto.

Osservando attentamente la legge che abbiamo in esame, si vedrà come non si tratta di una legge di carattere allarmistico, ma di una legge di polizia sanitaria.

Tutte le leggi che regolano la materia si compendiano in queste: regolamento 3 agosto 1890, n. 7045; regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033; regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, che regolava la legge del 1925; regio decreto 2 luglio 1936, n. 1640, che modifica il regolamento del 1926; regio decreto 16 luglio 1936, n. 1606, che detta nuove norme per la repressione delle frodi e disposizioni complementari alla legge del 1936. Ecco il *corpus* della legislazione attuale che possiamo definire senz'altro anacronistico e superato. Bisogna regolare un gran numero di leggi specifiche che trattino separatamente del burro, del formaggio, del latte, delle carni fresche e congelate, delle uova, dei prodotti di pesca, dei molluschi, della farina, del pane e della pasta; degli oli commestibili, degli estratti e dei semi alimentari; dei vini, delle bevande alcoliche, del caffè, del cacao, della cioccolata, ecc. Infine, relativamente al problema che stiamo studiando oggi, devo citare ancora la legge del 30 ottobre 1924, n. 1938, riguardante la disciplina sulle sostanze coloranti innocue ammesse come additive ai prodotti destinati all'agricoltura e all'alimentazione.

Io non posso tediare ulteriormente gli onorevoli colleghi, anche perché, oltre tutto, non sarebbe questo il momento di richiamare la

loro attenzione sulla legislazione comparata. Io mi sono soffermato sulle leggi alimentaristiche dei paesi cui accennavo, con riguardo particolare al burro e alla margarina. Comunque, per quanto riguarda l'Inghilterra, c'è la legge del 22 novembre 1955, entrata in vigore il 1° gennaio del 1956.

Per la Germania occidentale – e a questo punto devo esprimere la mia gratitudine al Presidente per avermi dato la possibilità, approfondendo la materia, di avere interessanti scambi di idee con Butenandt (premio Nobel) autore della nuova legge della disciplina alimentaristica tedesca che mi ha dato materiale prezioso sia per quanto riguarda gli additivi e i coloranti – la legge sul commercio dei prodotti alimentari è quella del 27 gennaio 1936 modificata il 14 agosto 1943 e successivamente il 21 dicembre 1958. È interessante inoltre accennare al fatto che (il Governo dovrebbe tenerlo presente perché il problema è stato giustamente così impostato dalla legislazione germanica) ai prodotti alimentari viene assimilata anche la disciplina del tabacco.

Mi sembra interessante ricordare queste cose. La legge tedesca riguarda soprattutto le norme che devono regolare il trattamento tecnico, l'osservazione degli alimenti, il trattamento con raggi « X » o sostanze ionizzanti, gli addittivi permessi e vietati. Vi sono, in Germania, volumi di migliaia e migliaia di pagine sullo studio della acutizzabilità di certi addittivi, cosa che noi ignoriamo completamente e sulla cui importanza e gravità sarebbe invece necessario richiamare l'attenzione del Governo. Perché ? Basterà citare un esempio: gli Stati Uniti d'America l'anno scorso avevano indicato come possibile l'uso di un determinato numero di addittivi; a pochi mesi di distanza hanno dovuto depennare un rilevante numero di questi coloranti e addittivi perché di supposta o accertata natura cancerogena. Ripeto che è tutta una materia sulla quale il legislatore non può, prodotto per prodotto, voce per voce, dettare una norma specifica, ma deve vincolare il potere esecutivo a determinati principî di carattere generale.

Anche negli Stati Uniti la materia è soggetta a continua evoluzione.

Vorrei anzi a questo proposito rifarmi proprio ad un principio della legislazione americana sulla legge che riguarda il burro, citandovi un commento alle disposizioni sulla lotta alle frodi alimentari: « Le disposizioni citate dimostrano chiaramente la preoccupazione del Congresso, la quale risponde ad una concezione moderna della lotta contro le frodi e alla esigenza di dare al consumatore la possibilità di conoscere la natura del prodotto che compera ».

In Italia, invece, non abbiamo alcuna tutela. Noi tutti comperiamo i piselli Cirio in scatola e nessuno ci avverte che possono contenere tanto rame al punto che, mangiandone un barattolo intero, si possono avere delle complicanze assai gravi. Ora, è giusto che il consumatore sappia a quali rischi va incontro quando mangia i piselli verdi conservati, quali sono le conseguenze che comportano i coloranti, a quali rischi si espone quando mangia le caramelle alla menta verdi.

Il compito di una Commissione responsabile quale è la nostra consiste appunto nel richiamare il consumatore all'esigenza della salvaguardia della sanità attraverso l'alimentazione, senza concessioni a determinate usanze che potrebbero rivelarsi estremamente pregiudizievoli sotto l'aspetto sanitario.

Il nostro compito in questo caso è grandemente facilitato dal lavoro pregevolissimo che è stato svolto nel corso dei lavori del convegno per la tutela della genuinità degli alimenti tenutosi in Milano dal 29 febbraio al 2 marzo su iniziativa della provincia di Milano.

Di quei lavori, a noi interessano soprattutto tre relazioni, a scopo introduttivo.

La prima è quella del professor Sabatino Visco, che si può considerare il maestro della disciplina alimentaristica italiana.

Io mi rifarò ad alcuni punti di quella relazione, nonché ad alcuni concetti della relazione Foschini, ordinario di merceologia alla Università di Roma, e alla pregevolissima relazione D'Ambrosio, direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano.

Vorrei poi ricordare che il notiziario dell'amministrazione sanitaria del novembre dell'anno scorso, fascicolo n. 11, riporta per esteso i lavori della riunione tenutasi a Montecatini Terme nell'ottobre del 1958. È molto interessante, onorevole Gotelli, quanto il Ministero della sanità ha fatto pubblicare nella propria rivista ufficiale circa l'additività di varia natura in alimentazione umana e sui prodotti destinati all'alimentazione umana.

Vorrei pregare vivamente il Ministero della sanità di meditare attentamente su quelle pagine prima di approvare la legge sui mangimi destinati all'alimentazione del bestiame, perché quest'ultima suscita in noi notevole perplessità.

E veniamo alla relazione Visco. Il professore Visco illumina doverosamente la pubblica opinione che si trova facilmente portata all'emozione da notizie più o meno allar-

manti e che appaiono soprattutto sui rotocalchi. Il professore Visco osserva che oggi, 1960, in una situazione alimentare come quella che si prospetta alle popolazioni del globo, con abbondanza di prodotti alimentari ma con larghissimi strati di popolazioni sottoalimentate, occorre provvedere, attraverso l'ausilio della scienza, ad una conservazione razionale degli alimenti.

È un procedimento che segue lo sviluppo della nostra civiltà, ma non possiamo ignorare quello che la scienza dimostra: che il cibo per essere reso più assimilabile, comporta rischio e nocumento per l'organismo umano.

Con ciò si afferma che l'addittività non deve influenzare deteriormente il valore nutritivo dell'alimento; quindi, importante è sapere se e in che misura i singoli processi agiscono sulle sostanze. I grassi, certamente, nel processo di conservazione subiscono alterazioni irreversibili le quali poi si riflettono nei confronti della sanità del consumatore.

Ritornando alla relazione del professor Visco, essa così conclude: « man mano che si perfezionano le tecniche, questi danni si attenuano sempre più. Essi inoltre non sono comuni a tutti i processi conservativi, in quanto che alcuni di questi li producono in misura maggiore, altri in misura minore ».

Ho voluto riferire queste parole del professor Visco per l'alta autorità di chi le ha pronunciate, e perché la nostra Commissione guardi al problema non come ad un equivalente di frode alimentare ma come ad un problema dell'addittività alimentare, un problema di conquista, per evitare quelle frodi alimentari che possono determinare trasformazione dei prodotti.

Di grande rilievo è anche la relazione del professor Foschini dell'Università di Roma. Il professor Foschini afferma il principio che i consumatori hanno il diritto e il dovere di intervenire con l'autodifesa organizzata. In sostanza Foschini dice che le leggi anacronistiche, la pesantezza dell'apparato burocratico, l'esempio che si può avere in parecchi altri paesi, soprattutto europei, dovrebbero determinare da parte dei consumatori lo spirito organizzativo, in modo che la tutela dell'alimentazione non venga affidata con norme repressive al produttore.

Evidentemente, non bastano le norme repressive se poi manca un adeguato apparato di analisi e di ricerca. D'altra parte, dobbiamo riconoscere che, se dovessimo provvedere ad una analisi completa quale oggi richiede la natura della nostra alimentazione, che va sempre più orientandosi verso alimenti conservati, anche per uno Stato efficiente e moderno diventerebbe problematico provvedervi.

Organizzazioni di consumatori fioriscono e sono potenti in tutti gli altri paesi a regime liberale del mondo e hanno ottenuto risultati sorprendenti, ma in Italia, fino ad ora, nulla si è potuto fare.

Nella sua relazione, il professor Foschini espone un piano elaborato per l'autodifesa del consumatore avente i seguenti precisi informatori:

1°) il riconoscimento della genuinità di un prodotto non può essere effettuato che dal destinatario del prodotto stesso, e cioè dal consumatore, per il tramite di una sua organizzazione. Il marchio di rispondenza non può essere confuso con i marchi che vengono apposti da un produttore o da un gruppo di essi, anche se assegnati dopo controlli seri, perché questi non possono eccedere i limiti di una garanzia fiduciaria;

2°) il controllo del prodotto viene effettuato su campioni acquistati dal commercio in tutte le regioni d'Italia e inviati nel centro di raccolta. Qui una commissione nominata dall'organo direzionale centrale dell'organizzazione dei consumatori procede agli accertamenti.

Quale corrispettivo, il produttore viene inserito con il suo prodotto nella lista dei marchi assegnati in una apposita pubblicazione mensile a larga tiratura, che viene inviata gratuitamente a tutti i soci dell'organizzazione dei consumatori e venduta al pubblico a prezzo bassissimo.

Il professor Foschini conclude invocando la collaborazione delle Università e dei laboratori provinciali di igiene e profilassi: « Dovendo l'istituzione avere carattere privato, per evitare le ben note difficoltà in cui si trovano le istituzioni statali e per mantenere la scioltezza e la rapidità di decisione da contrapporre a quelle delle aziende private, è necessario che il prestigio e la fiducia del pubblico vengano assicurati dal prestigio e dalla fiducia di cui debbono godere i membri componenti il comitato di direzione del laboratorio.

Allo scopo di ridurre le difficoltà degli inizi ed acquistare l'esperienza, è opportuno limitare i reparti merceologici a quelli corrispondenti ai prodotti di più largo consumo e per i quali il mercato e il pubblico soffrono del più grave allarme. Sono, questi, i prodotti alimentari e fra essi i derivati dei cereali, il vino, gli olii, i prodotti cioè che hanno formato oggetto prevalente del convegno attuale ».

Mi pare che, se tutto questo potesse essere trasferito in una norma di legge...

ANGRISANI. È una cosa troppo ideale...

BARTOLE, *Relatore*. È un'aspirazione che trova riscontro in parecchi paesi e potrebbe benissimo formare oggetto di un voto di questa Commissione.

E veniamo all'ultima parte di questa esposizione, cioè alla relazione del professor D'Ambrosio, direttore dell'ufficio di igiene e profilassi di Milano, sugli additivi chimici intenzionali ed occasionali.

Sono additivi intenzionali quelle sostanze che vengono intenzionalmente immesse nei prodotti al fine di raggiungere determinati scopi, ad esempio colorare, aromatizzare, edulcorare, preservare, emulsionare, ecc.; sono invece additivi occasionali quelle sostanze che occasionalmente si rinvengono nelle derrate alimentari a causa di un trattamento antiparassitario cui sono state sottoposte le piante o che provengono da contenitori.

Come è facilmente intuibile, l'argomento degli additivi si presenta estremamente complesso, per cui ho ritenuto necessario presentare a tale proposito un emendamento alle disposizioni contenute nel disegno di legge al nostro esame. Se, ad esempio, ci riferiamo al problema dei contenitori, vediamo che nella legge si parla di determinate qualità e di precisi requisiti cui devono rispondere. Il problema è comunque superato in quanto si sa che le sostanze tossiche non passano negli alimenti grazie alla presenza dell'involucro di stagnola; è bene però lasciare in vigore le norme dettate dieci anni fa perché non ritengo che si debba largheggiare in norme restrittive.

La nostra legge non fa cenno nemmeno ai contenitori a base di resine sintetiche. Essendo però il prodotto macromolecolare, è evidente che le sostanze tossiche non possono passare negli alimenti, cosa invece possibile per le sostanze coloranti che vengono aggiunte al prodotto. Su questo particolare aspetto del problema è necessario adottare disposizioni precise da tradurre in alcuni emendamenti alle norme contenute nel presente disegno di legge.

Noi ci preoccupiamo della tossicità di un determinato additivo; devo però dire che la scienza farmacologica americana procede lentamente soprattutto in considerazione del fatto che si rende necessaria una lunga esperienza acquisibile soltanto attraverso un notevole numero di anni. Non dobbiamo però limitare l'esame soltanto ai singoli additivi, ma al grado complessivo di tossicità, che è la risultante del sinergismo che più sostanze esercitano l'una sull'altra. Infatti se alcuni additivi, singolarmente presi non hanno una azione tossica; possono invece averla quando agiscono in concomitanza. E su questo particolare aspetto del problema il professor D'Ambrosio ha ripetutamente richiamato l'attenzione al convegno di Milano, giungendo alla conclusione che è necessario elaborare al più presto un codice alimentare. Se non erro, onorevoli colleghi, proprio ieri il *Corriere della Sera* ha pubblicato la notizia che in Austria è stato pubblicato un codice alimentare aggiornatissimo; ed è veramente doloroso dover constatare che nel nostro paese sono ancora in vigore leggi emanate tanti anni fa, che non si è fatto alcun passo avanti in questa direzione e che, quando si parla di disciplina alimentaristica, ci troviamo ancora di fronte ai contenitori ed alle resine plastiche.

Vorrei, per *incidens*, dire che il convegno di Milano si è espresso in questi termini per quanto riguarda gli olî: « per la depurazione e la rettificazione degli olî, oltre alle normali operazioni di lavaggio, sedimentazione e filtrazione viene raccomandato che la deacidificazione sia limitata al trattamento con soda, inibendo, di conseguenza il metodo della esterificazione ». Ciò non è altro che il riassunto della relazione introduttiva alla nuova legge tedesca sulla disciplina alimentare.

A questo punto vorrei fare un breve accenno ad alcuni aspetti del problema opportunamente trattati dal D'Ambrosio.

Ossidanti e conservanti: su questi prodotti, che costituiscono oggi la base delle leggi alimentaristiche adottate nei paesi più evoluti, non esistono in Italia disposizioni. In tutte le circolari emanate dall'Alto Commissariato nulla risulta a proposito degli emulsionanti, altro caposaldo delle norme alimentaristiche, nel cui gruppo sono da annoverare in primo luogo i mono e di-gliceridi degli acidi grassi, il cui impiego è largamente diffuso sia nella produzione della margarina che nella preparazione dei gelati, dolciumi, cioccolato e pane.

Addensanti: è inutile che io ricordi in proposito le leggi particolari emanate dagli organi legislativi tedeschi. È ormai ora di dare finalmente diritto di cittadinanza nel nostro paese alle *pectine* di frutta ed a tutti gli altri prodotti che l'industria alimentare dei paesi più evoluti adopera con vero profitto e con tutela della pubblica sanità.

Antiossidanti: anche su questo capitolo non abbiamo disposizioni normative. Si tratta

di sostanze che vengono aggiunte ai grassi per evitare il fenomeno della ossigenazione, che prende il nome di irrancidimento. Vorrei ricordare all'onorevole rappresentante del Governo che in Italia si fa uso – sempre a proposito del capitolo riguardanti gli antiossidanti – di un prodotto tedesco chiamato D.P.P.D., il quale ha lo scopo di evitare l'ossidazione del colore giallo del grasso del pollame che, con l'ossidazione, si scolora. Questo prodotto ha rilevato però notevoli proprietà cancerogene. Poiché sono state presentate numerose denuncie a questo proposito, non credo che il fatto possa essere ignorato. Chiedo, pertanto, che vengano emanate delle norme per evitare questo continuo attentato alla pubblica silute.

Conservanti. Uno dei prodotti maggiormente usati in questo settore è l'anidride solforosa. Credo che noi siamo l'unico paese al mondo che ammetta l'uso di questa sostanza, la quale distrugge l'aneurina e tutto il gruppo delle vitamine *B*. Le norme che regolano tale uso risalgono al primo ventennio del secolo.

Materia plastiche nell'imballaggio degli alimenti. Anche a questo riguardo devo rilevare che, più che le materie plastiche, sono i plastificanti ed i coloranti aggiunti ai prodotti che rappresentano un nocumento per la pubblica salute. Su questo particolare aspetto mi permetto rivolgere l'invito all'onorevole rappresentante del Governo a procedere ad un approfondito esame dell'argomento in quanto l'esperienza ha dimostrato, non solo nel nostro ma anche nei paesi più progrediti, che si sono riscontrate numerosi intossicazioni da materie plastificanti.

Antiparassitari. Questo capitolo riguarda i cosiddetti additivi occasionali. È di questi giorni lo scalpore che si fa attorno agli esteri fosforici ed in particolare al cosiddetto parataio, sostanza altamente tossica. Ciò è tanto vero che alcuni giorni fa il Ministero della sanità ha ritenuto opportuno diramare un comunicato nel quale, tranquillizzando la pubblica opinione, affermava tra l'altro che erano stati fissati i limiti di tolleranza dell'uso di questo prodotto per l'irrorazione delle piante a scopo conservativo. Lo stesso Ministero ha precisato inoltre che, in una circolare inviata dagli Ispettorati ai Consorzi agrari, sono stati precisati tutti gli accorgimenti da adottarsi nell'uso di questa sostanza, fino a precisare che bisogna cambiarsi d'abito dopo l'irrorazione, che non si deve irrorare a vento contrario, che non si può, durante l'operazione, portare alla bocca nemmeno una sigaretta.

La Commissione sanità non può, a mio giudizio, ignorare queste cose. È bene si sappia che l'opinione pubblica non è rimasta sodisfatta dalla risposta data dal Ministero. Non riesco a capire come sia possibile stabilire che per una persona la quale si reca in farmacia per comprare un grammo di fenoltaleina occorre la ricetta medica e permettere, nello stesso tempo, l'acquisto libero di interi quintali di parataio. A Modena un bambino è morto, non si sa con precisione di che, ma vi sono fondati sospetti che la causa sia stata il parataio. Comunque, io penso che il Governo, il quale ha emanato una serie di norme cautelative in questo settore, debba precisarle meglio specialmente per quanto riguarda la tenuta, la vendita, il carico e lo scarico del prodotto, allo scopo appunto di evitare dannose conseguenze. Non esiste infatti nessuna disposizione che rende noto come un milionesimo soltanto di questa sostanza sia sufficiente a produrre intossicazioni.

ANGRISANI. Anziche venderlo in barattoli, lo si potrebbe vendere già diluito. Nella mia provincia sono morti circa dieci bambini oltre a un'enorme quantità di bufali.

BARTOLE, *Relatore*. Esiste, una Commissione di sanità la quale dovrebbe studiare bene il problema della disciplina alimentare e nello stesso tempo rendere noto al Governo che la circolare che ha emanato, per quanto apprezzabile, ha bisogno di essere garantita nella sua applicazione da alcune norme cautelative onde evitare che degli incoscienti, o meglio degli irresponsabili possano con facilità (proprio perché non esiste alcun controllo sull'approvvigionamento di tale sostanza) usarla indebitamente.

CERAVOLO MARIO. Anziché sorvegliare l'acquisto di queste sostanze che sono di grande utilità, bisognerebbe, secondo me, tener d'occhio le località dove esse vengono usate: sorvegliare cioè in modo particolare i prodotti agricoli vicini o sottostanti alle piante sottoposte a questo trattamento. Occorrerebbe imporre a chi compra il parataio l'obbligo della denunzia; in questo modo l'autorità sanitaria sarebbe facilitata nel suo compito di controllo sapendo in anticipo qual'è il luogo ove il parataio è stato usato.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. È stato esercitato in questo settore un attentissimo controllo che ci consente di dire che oggi siamo molto al di sotto dell'indice tossico di una volta.

CAPUA. Onorevoli colleghi, stiamo ingigantendo un problema in effetti semplice! Se

qualche dannosa conseguenza si è avuta, ciò è stato determinato dal fatto che coloro i quali hanno usato il parataio non hanno tenuto conto delle norme tecniche richieste per l'uso. In questo caso potrebbe entrare in funzione l'E.N.P.I. per illustrare appunto il modo di usare il prodotto.

ANGRISANI. Ma si sono visti casi di intossicazione anche da parte di contadini che hanno usato il parataio muniti delle debite maschere.

BARTOLE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, va considerato ora il problema degli additivi intenzionali, sui quali richiamo ancora una volta la vostra attenzione. Ricordo ancora quello che dissi nella ilarità generale l'anno scorso a proposito del trattamento per l'incremento ponderale degli animali in generale. Ricordo che mi sentii dire che la legge del 1925 era in elaborazione: ora è finalmente in discussione e l'elaborazione spetta farla a noi, attraverso gli emendamenti.

Per quanto riguarda il pollame, poi, devo ricordare alla Commissione che la Repubblica federale svizzera ha emanato in questo settore provvedimenti repressivi di natura drastica perché (a prescindere dall'incremento ponderale del pollame) si sono verificati nei consumatori dei fenomeni anormali fino a giungere ad alcuni casi di inversione sessuale. Ritengo, quindi, che il pericolo sia così grave da rendere doveroso prendere dei provvedimenti analoghi anche nel nostro paese. Credo che oggi il 90 per cento dei polli messi a consumo è costituito da polli di allevamento. Dirò al rappresentante del Governo che vi sono degli istituti italiani che vendono prodotti a base di dietil diossi stilbene ed esaestrolo. Si tratta di compresse che vengono iniettate sotto la cute degli animali. Si è verificato il caso che queste compresse non siano state assorbite del tutto dall'animale per cui il consumatore ha finito con il mangiare il pollo e la compressa. Mi sembra doveroso richiamare all'attenzione di tutti su questo delicatissimo punto.

Chiedo scusa agli onorevoli colleghi se li ho intrattenuti tanto su problemi che in sostanza non riguardano direttamente il nostro Parlamento; non posso tuttavia non insistere sulla necessità di ampliare la visione, per così dire, circostanziata che abbiamo della disciplina alimentaristica. Ho fiducia che questo risultato potrà essere raggiunto attraverso un attento esame del testo che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulle proposte di legge:

Senatori BENEDETTI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione in Roma nell'anno 1961 del X Congresso internazionale di reumatologia » (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1881):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

GENNAI TONIETTI ERISIA: « Concessione di un contributo straordinario di lire 25 milioni per l'organizzazione del XII Congresso internazionale degli ospedali da tenersi a Venezia nel 1961 » (2148):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreucci, Angrisani, Azimonti, Barberi Salvatore, Baroni, Bartole, Borellini Gina, Caponi, Capua, Ceravolo Mario, Cotellessa, De Pascalis, Ferrari Giovanni, Forlani, Gennai Tonietti Erisia, Lattanzio, Merlin Angelina, Messinetti, Montanari Otello, Quintieri, Re Giuseppina, Santarelli Ezio, Scarongella.

È in congedo:

Sorgi.

La seduta termina alle 18,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI